

L. 15 dicembre 1949, n. 1138 ⁽¹⁾.

Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442 ⁽²⁾, per le cauzioni degli spedizionieri.

1. I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 ⁽²⁾, lo spedizioniere deve versare per la prima iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 1950, n. 50.

⁽²⁾ Riportata al n. A/III.

⁽²⁾ Riportata al n. A/III.

2. La cauzione di cui all'art. 1, potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito.

Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

3. Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimamente opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

4. La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

Se v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

5. La Commissione di cui all'art. 10 della *legge 14 novembre 1941, n. 1442* ⁽²⁾, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare delle somme necessarie ad integrare la cauzione già costituita da ciascun spedizioniere iscritto nell'elenco autorizzato. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione allo spedizioniere.

La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della Borsa e della Camera.

⁽²⁾ Riportata al n. A/III.